Comune di Pertica Alta

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto ausiliario

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

Articolo 9 Versamenti

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Pubblicazione

Articolo 15 Partecipazione all'imposta

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Pertica Alta.

3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con facoltà per la Giunta comunale di ridurre tale periodo anno per anno.

4. Per il primo anno di applicazione la Giunta adotta la deliberazione di cui al punto 3 entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento.

Articolo 3
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del comune di Pertica Alta.

Articolo 4
Soggetto passivo e soggetto ausiliario

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i cittadini non residenti nel comune di Pertica Alta che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile della riscossione, assumendo il ruolo di agente contabile, e degli adempimenti specificati ai successivi artt. 7, 8 e 9.

Articolo 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

   a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;

   b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale, laddove esistenti;

   c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale, laddove esistenti, per un massimo di due persone per ogni paziente;

   d) le persone diversamente abili non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;

   e) gli autisti di "pullman" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;

   f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate, che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;

   g) i "volontari" che, nell'ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali o atmosferiche;

   h) i "soggetti" che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

   i) il personale dipendente dalla gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa.

2. L'esenzione di cui al punto b) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitario o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.

3. Le predette certificazioni/dichiarazioni dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l'indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.

4. L'esenzione di cui al punto d) richiede che l'accompagnatore dichiari, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti del soggetto non autosufficiente.

5. Al fine della tutela della riservatezza, tutte le certificazioni/dichiarazioni e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura ricettiva e la dizione "Dichiarazione per esenzione dall'imposta di soggiorno".

6. Il gestore consegnerà al Comune le certificazioni/dichiarazioni, lasciando in busta chiusa quelle così ricevute, in occasione della presentazione della dichiarazione periodica.

Articolo 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art.3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerta dalle medesime, nonché del prezzo praticato, secondo criteri di gradualità.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima fissata dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure di imposta applicate nel precedente esercizio.

3. L'imposta è applicata fino a un massimo di 14 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di stabilire importi forfettari dovuti dai soggetti passivi cosiddetti "stanziali" delle strutture ricettive all'aria aperta.

Articolo 7
Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Pertica Alta sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni o riduzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a dichiarare al Settore Tributi del comune di Pertica Alta il numero delle presenze con l'evidenziazione delle eventuali esenzioni.

3. La dichiarazione è presentata, entro le scadenze individuate dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione della misura dell'imposta, mediante apposito portale messo a disposizione dal Comune per le strutture, e solo nel caso in cui tale portale non sia operativo la dichiarazione potrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata con modalità stabilite dall'ufficio comunale preposto alla riscossione.

Art. 8
Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare
(Soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 9
Versamenti

1. l soggetti di cui all'articolo 4, comma 1°, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al comune di Pertica Alta.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro le scadenze individuate dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione della misura dell'imposta:

   a) mediante bonifico bancario su c/c intestato all'Amministrazione comunale di Pertica Alta o versamento diretto presso la tesoreria comunale;

   b) mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul corretto versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire

e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

   a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

   b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

   c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' l'articolo 1219 del Codice civile.

Articolo 11
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

   Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

   Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

3. A carico del gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono previste le seguenti sanzioni:
   a) per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 alle prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;
   b) per ogni mancato o parziale versamento periodico dell'imposta al Comune si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal comune di Pertica Alta da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad euro dieci.

Articolo 14
Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art.15 bis del decreto legge 30/04/2019, n°34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il presente regolamento, e le sue successive modificazioni, così come le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

2. Il presente regolamento, e le sue successive modificazioni, così come le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del

secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma precedente. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Articolo 15
Partecipazione all'imposta

1. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta comunale potrà istituire una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si riunirà almeno due volte all'anno e, più precisamente, in occasione della programmazione annuale degli interventi da attuare nel settore turistico e del rendiconto economico e, comunque, prima dell'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale con la predisposizione di una relazione annuale sulla realizzazione degli interventi.

Articolo 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

Approvato con delibera di C.C. n.41 in data 30.12.2024